



CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO
Città Metropolitana di Napoli
RELAZIONE EX ART. 20 DEL D.LGS. n. 175/2016

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie dell'esercizio 2023.

RELAZIONE

finalizzata alla ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex art. 20 TUSP

PREMESSO CHE:

- l'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito, *breviter*, “**TUSP**”), come modificato dal decreto legislativo 16 agosto 2017, n. 100, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del decreto;
- l'art. 20 del TUSP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare, con cadenza annuale, l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente ovvero indirettamente;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione di cui al TUSP si compone di revisione straordinaria *una tantum*, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20 e secondo i criteri fissati nelle Linee di indirizzo dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017;

EVIDENZIATO CHE la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSP;

DATO ATTO CHE è fatto obbligo per le Amministrazioni pubbliche disporre l'immediata dismissione delle partecipazioni che non soddisfano i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP;

RILEVATO CHE il Comune di San Giorgio a Cremano detiene unicamente quote azionarie delle seguenti società:

- **S.P.A. TESS COSTA DEL VESUVIO** (attualmente in liquidazione): quota di partecipazione in misura dello 0,640% del capitale sociale di € 3.148.740 e, quindi, per una quota pari ad € 20.151,94;
- **S.C.aR.L. STOÀ – ISTITUTO DI DIREZIONE E GESTIONE D'IMPRESA**: quota di partecipazione in misura dello 0,568% del capitale sociale di € 3.816.129,25 e, quindi, per una quota pari ad € 21.672,75;

ATTESO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 28 aprile 2016, n. 42, ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 190/2014;
- con la medesima deliberazione dell'organo consiliare n. 42/2016 il Comune di San Giorgio a Cremano, in considerazione che le predette partecipazioni azionarie sono state valutate come non indispensabili ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ha avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, deliberandone la dismissione, anche in considerazione dello stato di messa in liquidazione della S.P.A. TESS Costa del Vesuvio;
- per l'effetto e quale diretta conseguenza, il dirigente del Settore AA.GG., con determinazione del 15 gennaio 2018, n. 6, ha proceduto, con apposito Bando di gara, finalizzato all'alienazione delle



CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO
Città Metropolitana di Napoli
RELAZIONE EX ART. 20 DEL D.LGS. n. 175/2016

quote azionarie, a collocare sul mercato le quote della sola S.C.aR.L. STOA, atteso che la TESS Costa del Vesuvio S.p.A. era già stata posta in liquidazione;

- il primo esperimento del predetto procedimento di dismissione si concludeva senza esito favorevole;
- con determinazione dirigenziale del 4 maggio 2018, n. 69, il responsabile della summenzionata unità organizzativa provvedeva a ricollocare nuovamente sul mercato le predette quote;
- anche il secondo tentativo finalizzato all'alienazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Ente civico si concludeva infruttuosamente;
- pertanto, alla data di redazione della presente relazione, il Comune di San Giorgio a Cremano continua a detenere le medesime partecipazioni azionarie sopra richiamate;

ATTESO CHE:

- la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSP;
- l'art. 20, comma 2, del TUSP vieta di conservare partecipazioni in società:
 - che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;
 - che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali;
 - che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un Piano di riassetto che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale del 21 dicembre 2023, n. 182, recante ad oggetto “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie dell'esercizio 2022*”, con cui questo Ente ha provveduto ad effettuare l'ultima ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute;

PRESO ATTO CHE permane l'obbligo di dismettere le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP;

RILEVATO CHE è necessario procedere alla revisione periodica delle partecipazioni societarie ai fini dell'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, di cui al Piano accluso *sub. Allegato A* e redatto secondo il modello editabile reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento dell'Economia sul proprio sito istituzionale, nella sezione “*Archivio revisione periodica partecipazioni pubbliche*”;

VISTI:

- la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche “**TUOEL**”);



CITTÀ DI
SAN GIORGIO A CREMANO
Città Metropolitana di Napoli
RELAZIONE EX ART. 20 DEL D.LGS. n. 175/2016

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica*”;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (PIAO), approvato con deliberazione della Giunta comunale del 17 aprile 2024, n. 109 e, in particolare, la sezione “*Valore pubblico, performance e anticorruzione*”, sottosezione “*Rischi corruttivi e Trasparenza*”;

VISTO il decreto sindacale del 2 marzo 2023, n. 15, con cui, tra l’altro, è stata conferita la responsabilità del Settore I e del Settore III, rispettivamente, agli odierni sottoscrittori della presente relazione;

Tanto premesso, visto, considerato, atteso e richiamato, si relaziona al Consiglio comunale ai fini dell’art. 20 del TUSP e, per l’effetto, ci comunica che

SI RENDE NECESSARIO

procedere alla Revisione periodica delle partecipazioni societarie dell’Ente, ai fini dell’art. 20 del D.Lgs, n. 175/2016, di cui all’Allegato A, proponendo al Consiglio comunale l’approvazione della stessa, unitamente alla conferma delle misure di razionalizzazione già definite con la precedente deliberazione n. 42/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

Avv. Alfonso Raho

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

dott. Vincenzo Falasconi